

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA****1 Condizioni per ottenere la fornitura – stipulazione del contratto – recesso****1.1 La fornitura è subordinata:**

- all'ottenimento, a cura del Cliente, dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura, dell'autorizzazione all'esecuzione, al mantenimento in opera ed esercizio degli impianti occorrenti, che restano di proprietà della Germano Industrie Elettriche S.r.l. (di seguito GIE) e che potranno utilizzarsi anche per connessioni di altri Clienti, nonché, se necessario per esigenze di rete, alla concessione dell'uso di idoneo locale da adibire a cabina di trasformazione, che potrà utilizzarsi anche per forniture fuori dell'immobile. L'uso o la cessione di un adeguato locale darà luogo ad equo compenso;
- al versamento di quanto dovuto sia a titolo di contributo per la connessione sia a titolo di contributo in quota fissa previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per i Clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela;
- alla realizzazione, con oneri a carico del Cliente, delle opere murarie o manufatti necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico;
- all'ottenimento e alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti.

**1.2** Il contratto deve essere stipulato per iscritto; se la sottoscrizione non è contestuale, il Cliente deve restituire alla GIE l'apposito modulo contratto debitamente sottoscritto in ogni sua parte unitamente alla eventuale documentazione accessoria che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà, a partire dalla data di conclusione del contratto, che si consegua con la restituzione alla GIE del modulo contratto e dell'eventuale documentazione accessoria debitamente compilati e sottoscritti, entro i termini previsti dall'ARERA.

**1.3** La GIE potrà dare inizio provvisoriamente alla fornitura in assenza del contratto, salvo il diritto, decorsi 20 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni, inviando lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto e la documentazione accessoria pervengano alla GIE. In allegato al contratto e sul sito della GIE sono riportati i livelli specifici di qualità commerciali delle prestazioni, nonché gli indennizzi automatici previsti dall'ARERA in caso di mancato rispetto dei predetti livelli.

**1.4** Il Cliente domestico ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento così come previsto dal Decreto Legislativo n. 21/2014 e s.m.i. e riportato nella modulistica consegnata dalla GIE all'atto di richiesta di fornitura, come anche di rinunciare espressamente a questo diritto al fine di dar subito corso al contratto. Il Cliente potrà recedere dal presente contratto al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea a impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del misuratore) in qualsiasi momento con preavviso scritto utilizzando uno dei canali indicati in bolletta, così come previsto dall'ARERA; il Cliente dovrà indicare l'indirizzo ove spedire la bolletta finale. Il Cliente nel servizio di maggior tutela che chiede la cessazione della fornitura è tenuto a pagare un contributo fisso stabilito dalle delibere dell'ARERA; ogni variazione del predetto contributo sarà comunicata dalla GIE al Cliente con un avviso in bolletta. La GIE darà seguito alla richiesta pervenuta entro i termini previsti per tali casi dall'ARERA, attualmente pari a cinque giorni lavorativi.

**2 Deposito cauzionale o altra forma equivalente di garanzia**

**2.1** È facoltà della GIE richiedere al Cliente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, un deposito cauzionale nella misura stabilita dall'ARERA o altra forma equivalente di garanzia, indicata dalla GIE, che assicuri il puntuale pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto. Al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, la GIE restituirà al Cliente il deposito cauzionale versato maggiorato degli interessi legali, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione. La domiciliazione bancaria o postale delle bollette, o altre forme di garanzia indicate dalla GIE, esonera dal versamento del deposito cauzionale.

**2.2** La GIE non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare del deposito cauzionale versato o altra forma di garanzia indicata dalla GIE ovvero inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; in tal caso sarà facoltà della GIE provvedere a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

**3 Lettura del misuratore**

**3.1** La GIE effettua la rilevazione delle misure secondo gli obblighi stabiliti dalle delibere dell'ARERA:

- per le utenze trattate per fasce orarie, la lettura, o il tentativo di lettura dei gruppi di misura viene effettuato con cadenza mensile.
- per le utenze trattate monorarie, la lettura, o il tentativo di lettura viene effettuato: almeno una volta l'anno per i Clienti con potenza impegnata fino a 15kW, almeno una volta al mese per i Clienti con potenza impegnata oltre 15kW.

**3.2** È possibile l'autolettura del contatore da parte dei Clienti, inviando a mezzo posta apposita comunicazione all'indirizzo riportato in bolletta, o chiamando il Servizio Clienti della GIE al numero telefonico riportato in bolletta. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici. La GIE comunicherà al Cliente l'eventuale invalidità dell'autolettura effettuata.

**4 Periodicità di fatturazione**

**4.1** La GIE esegue la fatturazione dei consumi con frequenza almeno bimestrale per i Clienti alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW, mentre con frequenza almeno mensile per i Clienti alimentati in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, per tutti i clienti alimentati in Media Tensione e per i Clienti con forniture temporanee.

**4.2** La GIE può variare tale frequenza di fatturazione dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso in bolletta.

**5 Modalità di calcolo dei prelievi**

**5.1** La fatturazione viene effettuata dalla GIE di norma sulla base dei prelievi rilevati dalla GIE stessa ovvero comunicati dal Cliente mediante autolettura.

**5.2** In assenza delle letture, la fatturazione può avvenire sulla base di prelievi presunti, stimati sulla base dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno solare precedente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti. Per i nuovi Clienti l'eventuale prima fatturazione in acconto si effettua sulla base dei consumi che la GIE ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso in ordine alla destinazione d'uso dell'energia elettrica, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate ad elettricità, e per i Clienti domestici, al numero dei componenti la famiglia. La GIE comunica sulla stessa bolletta d'acconto ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi stimati. Le modalità tendono a ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Eventuali conguagli a favore del Cliente vengono effettuati dalla GIE sulla prima bolletta emessa successivamente alla ricezione dell'autolettura o alla effettuazione della lettura.

**5.3** All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro 60 gg dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura. In caso di impedimento del Cliente ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi effettuati nell'anno precedente, salvo conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura.

**6 Pagamento della bolletta – termini, modalità e procedure previste in caso di morosità del Cliente**

**6.1** Il Cliente è tenuto a pagare la bolletta entro il termine di scadenza, non inferiore a quello fissato dall'ARERA (attualmente 20 giorni dalla data di emissione), con una delle seguenti modalità e comunque con una delle modalità indicate in bolletta:

- presso gli uffici della GIE con sede in Bari alla via Zuppetta 7/D o presso la sede di esercizio di Isole Tremiti, senza addebito di commissione, in contanti o con assegno;
- presso gli uffici postali utilizzando il bollettino allegato alla fattura;
- tramite domiciliazione bancaria (SEPA DD);
- tramite bonifico bancario.

Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa.

**6.2** Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e nei modi sopra indicati. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

**6.3** Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto ed alla fornitura e tutte le altre somme (addizionali, componenti, ecc.) che la GIE sia obbligata ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti.

**6.4** Decorso tale termine di scadenza, in assenza del pagamento, la GIE invierà, come stabilito dall'ARERA, una raccomandata di costituzione in mora con l'intimazione di adempiere entro un termine ultimo non inferiore a quindici giorni solari dall'inizio della stessa; decorso inutilmente tale termine, si procederà, dopo ulteriori tre giorni lavorativi, alla sospensione della fornitura di energia elettrica, ovvero, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, si procederà prima alla riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e successivamente, decorsi quindici giorni solari dalla riduzione, sempre in costanza di mora, alla sospensione della fornitura di energia elettrica; in tal caso la GIE ha il diritto di sospendere la fornitura di energia elettrica anche per altri punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente.

Nel caso in cui continui a persistere la morosità, sarà facoltà della GIE risolvere il contratto e attivare la procedura di recupero del credito.

**6.5** Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture esibendo la ricevuta di pagamento presso una delle ns sedi (Bari, via Zuppetta 7/D – Isole Tremiti, Lungomare C. Colombo c/o centrale elettrica), ovvero inviando la ricevuta di pagamento a mezzo fax al numero 0805234509, ovvero inviando la ricevuta di pagamento a mezzo posta elettronica all'indirizzo [info@germano-srl.it](mailto:info@germano-srl.it).

**6.6** In caso di mancato rispetto da parte della GIE della regolamentazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, secondo quanto disposto dalla Del. dell'ARERA n. 4/08 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti dall'ARERA e comunicati periodicamente in bolletta.

**6.7** Nel caso in cui il Cliente sia una Pubblica Amministrazione, la GIE assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.; la dichiarazione con gli estremi del conto corrente dedicato non in via esclusiva, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto sono pubblicate sul sito internet della GIE e saranno comunicate all'atto di richiesta di fornitura.

**7 Interessi di mora e ulteriori spese**

**7.1** In caso di pagamento oltre i termini di scadenza della bolletta, la GIE, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA**

annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 3,5 punti, come stabilito dall'ARERA; al Cliente buon pagatore (quale definito nella Del. ARERA n. 200/99, come modificata dalla Del. ARERA n. 191/09 e s.m.i.) la GIE addebiterà, per i primi 10 giorni di ritardo, solo gli interessi legali.

**7.2** A seguito della procedura di morosità, saranno addebitati al Cliente i corrispettivi, nei limiti dell'ammontare previsto dall'ARERA, per la sospensione e la riattivazione della fornitura, oltre alle spese postali sostenute per le comunicazioni di sollecito. Per ogni operazione di disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino di potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere un contributo come previsto dall'ARERA; la GIE comunicherà l'eventuale variazione del suddetto importo con un avviso in bolletta.

**7.3** Le commissioni bancarie pagate dalla GIE a causa di comunicazione insoluto per cause imputabili al Cliente (es. insufficienza fondi, variazioni non comunicate, ecc.) saranno addebitate al Cliente con domiciliazione bancaria (SEPA DD) nella bolletta successiva.

**8 Reclami e richieste informazioni**

**8.1** In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può presentare reclami scritti motivati, potendo allo scopo utilizzare l'apposito modulo predisposto dalla GIE e consegnato all'atto della stipula del contratto, richiedibile agli uffici GIE o scaricabile dal sito internet della GIE (il reclamo è comunque valido anche se non si utilizza il modulo predisposto dalla GIE). Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate in bolletta e nel modulo predisposto dalla GIE, oltre che sul sito internet della GIE ([www.germano-srl.it](http://www.germano-srl.it)). Gli anziani o i disabili saranno assistiti telefonicamente dal personale addetto, che compilerà per loro conto l'apposito reclamo scritto.

Il personale della GIE avrà cura di protocollare tutti i reclami ricevuti e di trasmettere la risposta motivata al Cliente entro i termini stabiliti dall'ARERA e pubblicati sul sito della GIE; la risposta motivata al Cliente conterrà il riferimento al reclamo scritto presentato dal Cliente, nonché l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dalla GIE per fornire al Cliente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Se il reclamo risulta fondato, la GIE, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche, con fatturazione del nuovo importo e senza alcuna maggiorazione. Se il reclamo non risulta fondato, la GIE applicherà sulla somma già richiesta, sempre previa informativa all'interessato e a partire dalla data di scadenza della bolletta, gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati come precisato al precedente articolo 7.

**8.2** Qualora il reclamo riguardi l'importo indicato in bolletta, la GIE sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della bolletta oggetto di contestazione qualora presentato entro la scadenza indicata.

**8.3** In ogni caso e in ogni momento, i Clienti possono presentare richieste di informazioni scritte tramite gli stessi canali indicati nel 8.1. Il personale della GIE avrà cura di protocollare tutti le richieste di informazioni ricevute e di trasmettere la risposta al Cliente entro i termini stabiliti dall'ARERA e pubblicati sul sito della GIE.

**8.4** Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.17.

**9 Cessione del contratto**

La GIE potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l'attività prevista dal presente contratto.

**10 Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica**

**10.1** Il Cliente è tenuto al pagamento della bolletta nei termini e con le modalità stabilite dalla GIE. Nei casi e con le modalità di seguito descritte, il Cliente può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica attraverso rate successive. A seguito di espressa richiesta del Cliente, la GIE offrirà al Cliente la possibilità di rateizzare i corrispettivi fatturati a conguaglio per la fornitura di energia elettrica solo nei seguenti casi previsti dall'ARERA:

- per i Clienti non domestici con lettura del gruppo di misura effettuata ad un anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;
- per i Clienti domestici, quando la bolletta di conguaglio superi del centocinquanta per cento l'addebito medio delle bollette in acconto ricevute dal cliente dopo la precedente fattura di conguaglio;
- per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

**10.2** La rateizzazione può essere richiesta solo per corrispettivi il cui importo superi € 25,82 (euro venticinque/82). L'informazione sulla possibilità di ottenere una rateizzazione è fornita al Cliente interessato sulla bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

**10.3** La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi deve essere presentata dal Cliente in forma scritta entro il termine di scadenza fissato per il pagamento della medesima bolletta, pena la perdita del diritto alla rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta. Le modalità e i tempi con cui effettuare la rateizzazione dei corrispettivi saranno concordate con il personale indicato dalla GIE.

**11 Limiti di prelievo e utilizzazione dell'energia**

**11.1** Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile", di cui all'art. 5 delle condizioni particolari e indicato nella casella (b), corrisponde al suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con la GIE che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dalla GIE.

**11.2** Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con la GIE, con la quale il Cliente concorderà la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della "potenza disponibile" al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti della GIE. Il prelievo di potenza oltre i limiti contrattuali consentiti, senza previo accordo, dà diritto alla GIE di risolvere il contratto; in ogni caso, il Cliente risponde degli eventuali danni arrecati alla GIE e/o a terzi in conseguenza dell'anomalo comportamento, compresi i danni relativi alla qualità del servizio elettrico erogato dalla GIE al Cliente medesimo o a terzi.

**11.3** Il Cliente prende atto che l'energia non può essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli convenuti, né trasferita mediante derivazioni, né ceduta a terzi.

**12 Danni causati dall'energia elettrica**

La GIE non risponde dei danni causati dall'energia elettrica a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili alla stessa GIE.

**13 Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti**

La GIE, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, la GIE preavverte il Cliente mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare, il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese della GIE e del Cliente, per quanto di rispettiva proprietà.

**14 Valore della tensione di fornitura - verifiche**

**14.1** Il Cliente può richiedere l'accertamento del valore della tensione. La GIE in caso di richiesta di verifica, nei tempi e modi previsti dalla normativa dell'ARERA, installa apposito strumento di misura e registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.

**14.2** Nel caso in cui il rilievo dia luogo a valori di tensione difformi da quelli stabiliti dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica saranno a carico della GIE che provvederà ad operare sui propri impianti i miglioramenti necessari per ripristinare i valori corretti della tensione; in caso contrario il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla GIE il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare sarà comunicato al momento della richiesta di verifica.

**14.3** I tempi e le modalità di risposta, prima e dopo la verifica, e le eventuali spese da sostenere sono comunicate al Cliente secondo quanto stabilito in materia dall'ARERA.

**15 Impianti ed apparecchi del Cliente – Verifiche**

**15.1** Gli impianti ed apparecchi del Cliente, cioè quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del misuratore, devono rispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete della GIE.

**15.2** La GIE può eseguire verifiche e, nel caso risultassero irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo necessario all'adeguamento dell'impianto da parte del Cliente al fine di eliminare le anomalie.

**16 Impianti ed apparecchi della GIE – Verifiche**

**16.1** Il Cliente risponde della conservazione e della integrità di impianti ed apparecchi della GIE collocati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino: in questo caso il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra autorità competente e ne trasmette tempestivamente copia alla GIE. Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà della GIE, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente.

**16.2** La GIE ha il diritto di accedere ai propri impianti ed apparecchi anche per effettuare delle verifiche; nel caso fossero situati all'interno della proprietà del Cliente, con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune, la verifica avverrà previo preavviso, salvo casi di comprovata urgenza connessi alla sicurezza e/o a prelievi fraudolenti.

**16.3** Nel caso di verifiche ai misuratori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dall'ARERA il cui ammontare sarà sempre comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica; se gli errori non risultassero compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico della GIE.

**16.4** Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della GIE, se il guasto o malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della GIE il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'ARERA o comunque da questa approvati.

**17 Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura**

**17.1** Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati della GIE e non devono essere manomessi.

Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura. In tal caso la GIE comunica al Cliente a mezzo raccomandata l'ammontare della spesa per la verifica e attende conferma della richiesta. La GIE mette a disposizione del Cliente l'esito della verifica del gruppo di misura nei tempi stabiliti dai vigenti provvedimenti dell'ARERA, attualmente in quindici

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA**

giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta.

**17.2** Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito di verifica effettuata su richiesta del Cliente medesimo o per ordine interno aziendale, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente (norma CEI), la GIE procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al Cliente interessato.

**17.3** L'eventuale ricostruzione dei consumi avrà come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del misuratore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui la GIE ha provveduto alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non sarà superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente pari a 365 giorni antecedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del misuratore, e potrà comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura.

**17.4** I consumi saranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura della GIE, in parallelo a quello esistente; qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà effettuata sulla base dei consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere alla GIE elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dalla GIE.

La GIE avrà cura di rendere noti al Cliente l'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, la GIE sarà esonerata da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione della GIE tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

**17.5** Il Cliente ha, come previsto dai vigenti disposizioni dell'ARERA, trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte della GIE per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dalla GIE.

**17.6** Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, la GIE non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

**18 Interruzione o limitazione della fornitura**

**18.1** L'energia elettrica è fornita con continuità, salvo accordi speciali o casi di forza maggiore.

**18.2** La GIE può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, riparazione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti ovvero motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo alla clientela; delle interruzioni per ragioni di servizio sarà dato preavviso all'utenza con congruo anticipo applicando le regole stabilite all'uopo dall'ARERA (Del. 333/07 e successive modifiche e integrazioni). Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali della GIE, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla GIE, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

**19 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto**

**19.1** Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, la GIE può:

- sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni di cui agli artt. 1, 6, 11, 13, 15 e 16.2 delle Condizioni Generali ed in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali spese per la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di costituzione in mora con cui il Cliente viene preavvertito della sospensione;
- risolvere di diritto il contratto nel caso di violazione degli artt. 1, 6, 11 e 13 delle Condizioni Generali, con l'addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7, e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6); la risoluzione avverrà dandone preventiva comunicazione scritta contenente l'intimazione ad adempiere, salvo i casi in violazione dell'art.8 per i quali il contratto sarà risolto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile senza ulteriore comunicazione successiva a quella di costituzione in mora;
- procedere alla sospensione immediata della fornitura nel caso in cui da una verifica risulti un prelievo fraudolento o un riattacco non autorizzato della fornitura staccata per mancato pagamento della bolletta (condizione di abuso che dovrà risultare da apposito verbale, per l'inoltro alle Autorità competenti). Nel caso di prelievo fraudolento, la riattivazione è effettuata tempestivamente se il Cliente provvede al pagamento degli importi dovuti, compresi i danni al misuratore ed altre eventuali spese e, nel caso di riattacco non autorizzato per mancato pagamento della bolletta, se provvede anche al pagamento delle bollette scadute. In tutti i casi di prelievi irregolari effettuati in assenza di contratto, il riattacco avviene solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura. Il contratto si risolve di diritto se il Cliente non effettua il pagamento previsto per prelievo fraudolento o per riattacco non autorizzato a seguito di morosità, previo invio di una comunicazione scritta con intimazione di adempiere;
- sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad altra fornitura di energia elettrica dello stesso Cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di costituzione in mora con cui il Cliente viene preavvertito della sospensione con le modalità di cui all'art. 6;
- sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture di energia elettrica e risolverli di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 6 o di prelievo fraudolento. La sospensione e la risoluzione saranno precedute da una comunicazione scritta con invito ad adempiere con le modalità di cui all'art. 6.1.

Nei precedenti casi d) ed e), non si farà luogo a sospensione, oltre che nelle ipotesi previste dal contratto, anche nel caso in cui il cliente abbia pagato ma la GIE non abbia ricevuto l'accredito della somma, a condizione che il Cliente ne dia comunicazione scritta.

**19.2** La sospensione non sarà disposta per quei Clienti che necessitano dell'energia elettrica per alimentare apparecchi elettromedicali necessari per la loro sopravvivenza: tale previsione obbliga la GIE dal momento in cui le perverrà la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (ad esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione; il Cliente acconsente a che la GIE, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di false dichiarazioni ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione stessa, la GIE, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

**19.3** Nel caso di inadempimento da parte della GIE delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo della GIE indicato nel contratto e nelle bollette, contesterà alla medesima Società l'inadempimento, intimandole di sanare la violazione. Qualora la GIE non adempia entro i 30 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente ha diritto, oltre al risarcimento dell'eventuale danno, di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con la GIE.

**19.4** In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.19.1 ultimo capoverso, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

**20 Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative**

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto. Le variazioni saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

**21** Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura. Per le controversie è competente il Foro di BARI.